SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 157

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 7 luglio 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Agenzia italiana del farmaco

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 36

Corte dei conti

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 37

Corte dei conti

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 luglio 2017, n. **105**.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 338 del codice penale

1. All'articolo 338 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «Corpo politico, amministrativo o giudiziario» sono inserite le seguenti: «, ai singoli componenti» e dopo la parola: «collegio» sono inserite le seguenti: «o ai suoi singoli componenti»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso»;

c) alla rubrica, dopo le parole: «Corpo politico, amministrativo o giudiziario» sono aggiunte le seguenti: «o ai suoi singoli componenti».

Art. 2.

Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale

1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

«a-*bis*) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti previsto dall'articolo 338 del codice penale».

Art. 3.

Introduzione dell'articolo 339-bis *del codice penale*

1. Dopo l'articolo 339 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 339-*bis* (*Circostanza aggravante. Atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario*). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 582, 610, 612 e 635 sono aumentate da un terzo alla metà se la condotta ha natura ritorsiva ed è commessa ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa del compimento di un atto nell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio».

Art. 4.

Modifica all'articolo 393-bis *del codice penale*

1. All'articolo 393-*bis* del codice penale, dopo le parole: «338, 339,» è inserita la seguente: «339-*bis*,».

Art. 5.

Modifica all'articolo 90 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570

1. All'articolo 90 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena soggiace chiunque con minacce o con atti di violenza ostacola la libera partecipazione di altri alle competizioni elettorali previste dal presente testo unico».

Art. 6.

Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali

1. Al fine di favorire la migliore attuazione delle misure di prevenzione e di contrasto sono definite con decreto del Ministero dell'interno la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, istituito con decreto del Ministro dell'interno 2 luglio 2015, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) effettuare il monitoraggio del fenomeno intimidatorio nei confronti degli amministratori locali anche mediante utilizzo di apposita banca dati;

b) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte idonee alla definizione di iniziative di supporto agli amministratori locali vittime di episodi intimidatori;

c) promuovere iniziative di formazione rivolte agli amministratori locali e di promozione della legalità, con particolare riferimento verso le giovani generazioni.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 luglio 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1932):

Presentato dal sen. LO MORO il 20 maggio 2015.

Assegnato alla 2ª commissione (giustizia), in sede referente, l'8 luglio 2015 con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 3, 16, 17, 23 e 30 marzo 2016; 13 aprile 2016 e 3 maggio 2016.

Esaminato in aula il 7 giugno 2016 ed approvato l'8 giugno 2016.

Camera dei deputati (atto n. 3891):

Assegnato alla II commissione (giustizia), in sede referente, il 14 giugno 2016 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e questioni regionali.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 23 e 28 febbraio 2017; 14, 22 e 30 marzo 2017; 12 e 19 aprile 2017; 17 maggio 2017; 15 giugno 2017.

Esaminato in aula il 19 giugno 2017 ed approvato il 22 giugno 2017.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 338 del Codice penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 338 (*Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti*). — Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario*, ai singoli componenti* o ad una rappresentanza di esso o ad una qualsiasi pubblica autorità costituita in collegio *o ai suoi singoli componenti*, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 380 del Codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 380 (*Arresto obbligatorio in flagranza*). — 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

*a-*bis*) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti previsto dall'art. 338 del codice penale*;

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'art. 419 del codice penale;

c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'art. 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'art. 600-*bis*, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'art. 600-*ter*, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art. 600-*quater*.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'art. 600-*quinquies* del codice penale;

d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'art. 603-*bis*, secondo comma, del codice penale;

d-*bis*) delitto di violenza sessuale previsto dall'art. 609-*bis*, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'art. 609-*octies* del codice penale;

d-*ter*) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all'art. 609-*quater*, primo e secondo comma, del codice penale;

e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 625 , primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7-*bis*), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

e-*bis*) delitti di furto previsti dall'art. 624-*bis* del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

f) delitto di rapina previsto dall'art. 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'art. 629 del codice penale;

f-*bis*) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'art. 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale;

g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo;

i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;

l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 [della associazione di tipo mafioso prevista dall'art. 416-*bis* comma 2 del codice penale], delle associazioni di carattere militare previste dall'art. 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;

l-*bis*) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'art. 416-*bis* del codice penale;

l-*ter*) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'art. 572 e dall'art. 612-*bis* del codice penale;

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'art. 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *f)*, *g)*, *i)* del presente comma;

m-*bis*) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'art. 497-*bis* del codice penale;

m-*ter*) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'art. 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

m-*quater*) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'art. 589-*bis*, secondo e terzo comma, del codice penale.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 393-*bis* del Codice penale, così come modificato dalla presente legge:

«Art. 393-*bis* (*Causa di non punibilità*). — Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, *339-bis*, 341-*bis*, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), come modificato dalla presente legge:

«Art. 90 (*T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 83*). — Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena soggiace chiunque con minacce o con atti di violenza ostacola la libera partecipazione di altri alle competizioni elettorali previste dal presente testo unico.

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro.».

17G00118

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 giugno 2017.

Modalità, criteri e termini per il riparto e l'attribuzione dei contributi spettanti ai comuni istituiti a seguito di fusioni a decorrere dall'anno 2017.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sue successive modificazioni, (comma così modificato dall'art. 12 comma 1, decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68), che testualmente prevede: «Al fine di favorire la fusione dei comuni oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono»;

Visto l'art. 20, comma 1-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come inserito dall'art. 1, comma 18, lettera *a)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che testualmente recita: «A decorrere dall'anno 2016, il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari»;

Visto l'art. 1, comma 447, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 che stabilisce: «All'art. 20, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010," sono inserite le seguenti: "elevato al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017"»;

Considerato che il successivo comma 2, del richiamato art. 20 del decreto-legge n. 95 del 2012, dispone, ad eccezione di quanto per esse esplicitamente previsto, che alle fusioni per incorporazione si applicano tutte le norme previste dal citato art. 15, comma 3, del più volte richiamato TUEL;

Considerato che il comma 3, del medesimo art. 20, modificato dall'art. 1, comma 18, lettera *b)* della legge 28 dicembre 2015, n. 208, stabilisce che le disposizioni pre-

viste dal richiamato comma 1 e 1-*bis* si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi;
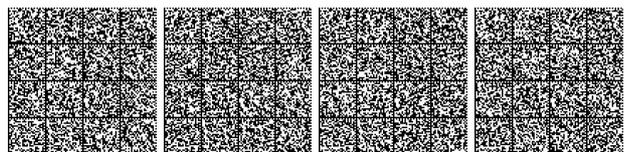
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 26 aprile 2016 con il quale sono state definite, a decorrere dall'anno 2016, le modalità ed i termini per il riparto dei contributi alle fusioni dei comuni;

Ritenuta, altresì, la necessità, ai fine di dare certezza dei trasferimenti erariali spettanti annualmente ai comuni che originano da fusione, di dover fissare un termine per le richieste del contributo in argomento, che se prodotte durante tutto l'arco dell'anno comporterebbero, ad ogni nuova richiesta, la rideterminazione, in riduzione, delle somme riconosciute agli enti interessati, con eventuali recuperi dei contributi già attribuiti, privando di certezze i bilanci dei comuni che originano da fusioni o incorporazioni;

Visto, altresì, il comma 5 dell'indicato art. 20 del decreto-legge n. 95 del 2012, il quale stabilisce che, a decorrere dall'esercizio 2013, sono soppresse le disposizioni del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno del 1°settembre 2000, n. 318, attinenti i criteri di riparto dei fondi erariali assegnati per il finanziamento delle procedure di fusione tra comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del medesimo art. 20;

Considerato che agli enti locali appartenenti ai territori delle regioni autonome Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché agli enti locali appartenenti alle province autonome di Trento e Bolzano, non viene attribuito il contributo di cui al presente decreto in quanto trattasi di territori in cui vige una speciale disciplina per l'attribuzione dei trasferimenti agli enti locali o anche per il finanziamento delle citate province autonome;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 15 giugno 2017;

Decreta:

Art. 1.

Finalità del provvedimento

1. Il presente provvedimento definisce, a decorrere dall'anno 2017, le modalità, i criteri ed i termini per il riparto e l'attribuzione dei contributi spettanti ai comuni facenti parte delle fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.

Art. 2.

Modalità e criteri di attribuzione del contributo

1. Dall'anno 2017, ai comuni di cui all'art. 1, spetta, per un periodo massimo di dieci anni, un contributo straordinario commisurato al 50 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti ai medesimi enti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, ed in misura non superiore, per ciascuna fusione, a 2 milioni di euro.

2. La quantificazione del contributo annuale, che deriva dai fondi erariali stanziati e dal numero degli enti che ogni anno ne hanno diritto, sarà assicurata nel limite massimo dei richiamati fondi. Qualora le richieste di contributo erariale determinato nelle modalità normative richiamate risultino superiori al fondo stanziato, nella determinazione del trasferimento erariale viene data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità, assegnando un coefficiente di maggiorazione del 4% per le fusioni con anzianità di contributo di un anno, incrementato del 4% per ogni anno di anzianità. Diversamente, nel caso che le richieste di contributo erariale risultino inferiori al fondo stanziato, le disponibilità eccedenti sono ripartite a favore degli stessi enti, in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.

Art. 3.

Termini inoltro della documentazione

1. Ai fini dell'attribuzione del contributo erariale in argomento, le regioni devono inviare, entro e non oltre il mese successivo all'adozione del loro provvedimento, copia della legge regionale istitutiva della fusione, al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale - Piazza del Viminale 1, 00184 Roma - Ufficio Sportello Unioni, all'indirizzo mail: finanzalocale.prot@pec.interno.it

2. Per i provvedimenti pervenuti al Ministero dell'interno, il contributo erariale decennale è attribuito:

nel medesimo anno di presentazione della domanda, nel caso di richieste pervenute al Ministero dell'interno nel mese di gennaio, da fusioni costituite e decorrenti nello stesso anno della presentazione della medesima domanda;

dall'anno successivo alla presentazione della domanda, nel caso di richieste pervenute al Ministero dell'interno successivamente al mese di gennaio, da fusioni costituite e decorrenti nello stesso anno della presentazione della medesima domanda;

dall'anno di decorrenza della fusione, nel caso di richieste pervenute al Ministero dell'interno in qualsiasi mese dell'anno, da fusione costituita nello stesso anno della presentazione della medesima domanda, ma decorrenti dall'anno successivo o seguenti.

Art. 4.

Ampliamento delle fusioni

1. Nel caso di ampliamento del numero degli enti facenti parte di un comune costituito mediante fusione, la regione che ha adottato il provvedimento di ampliamento deve inviare, entro e non oltre il mese successivo all'adozione del provvedimento, copia della legge regionale di ampliamento della fusione al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, Piazza del Viminale 1, 00184 Roma - Ufficio Sportello Unioni, all'indirizzo mail: finanzalocale.prot@pec.interno.it

2. L'ampliamento del numero degli enti facenti parte di un comune nato per fusione comporta la rideterminazione del contributo straordinario attribuito originariamente, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo al provvedimento regionale di ampliamento, ferma restando la decorrenza originaria del contributo straordinario attribuito al comune fuso prima del provvedimento regionale di ampliamento.

Art. 5.

Norme finali

1. Il decreto del Ministro dell'interno emesso in data 26 aprile 2016 è soppresso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2017

Il Ministro: MINNITI

17A04662

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 giugno 2017.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di 6-benziladenina, sulla base del dossier VBC 30127 di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2011 di recepimento della direttiva 2011/1/UE della Commissione del 3 gennaio 2011, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva 6-benziladenina;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva 6-benziladenina decade il 31 maggio 2021, come indicato nell'allegato al reg. (UE) 540/2011;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento «Maxecel 2 SL», presentato dall'impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S, precedentemente autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dagli articoli 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S per l'autorizzazione del prodotto fitosanitario «Maxecel 2 SL», relativa al dossier VBC 30127, a cui afferiscono anche i prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, è stata esaminata e valutata positivamente nell'ambito di un Gruppo di esperti che afferiscono alla Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari in data 31 maggio 2013;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari in data 12 giugno 2013;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto 24 febbraio 2011, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva 6-benziladenina;

Viste le note con le quali l'Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva 6-benziladenina, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier VBC 30127 precedentemente autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dagli articoli 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva 6-benziladenina, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Lo smaltimento delle scorte di prodotti fitosanitari già immessi sul mercato alla data del presente decreto, è consentito secondo le seguenti modalità:

6 mesi, per la commercializzazione da parte del titolare dell'autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotto fitosanitario che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it nella sezione «Banca dati».

Roma, 14 giugno 2017

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva 6-benziladenina ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier VBC 30127 di All. III fino al 31 maggio 2021 ai sensi del decreto ministeriale 24 febbraio 2011 di recepimento della direttiva di inclusione 2011/1/UE della Commissione del 3 gennaio 2011.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare
1.	6324	MAXCEL	3 aprile 1985	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.	Nessun pittogramma P102-P261-P270-P285-P401-P501; EUH208-EUH401
	Modifiche autorizzate: - Modifica di composizione minore				
2.	14118	CYLEX PLUS	23 novembre 2007	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.	Nessun pittogramma P102-P261-P270-P285-P401-P501; EUH208-EUH401
	Modifiche autorizzate: - Modifica di composizione minore				
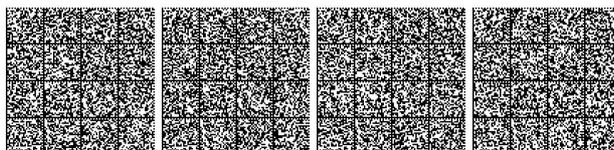
MaxCel®

Concentrato Solubile

Fitoregolatore per il diradamento del melo a base di 6-Benziladenina

COMPOSIZIONE		
6-benziladenina pura	g.	1,9 (=20 g/l)
Coformulanti q.b. a	g.	100

Registrazione Ministero della Sanità n° 6324 del 03/04/1985

Partita N°.......

Quantità netta del preparato: **1, 2, 5, 10, 20 L**

SUMITOMO CHEMICAL

Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy
10A Rue de la Voie Lactée
69370 Saint-Didier-Au-Mont-D'Or (Francia)
Tel. +33 478643260

Distributore:
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA Srl
Via Caldera, 21 – 20153 Milano
Tel. 02 452801

Stabilimento di produzione:
A-Z Drying Inc.
1000 Wallace Road, Osage
IA 50461 - (USA)

INDICAZIONI DI PERICOLO: ---
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P261 Evitare di respirare gli aerosol. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P285 In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio.
REAZIONE: ---
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH208 Contiene Propil ester dell'acido 3,4,5-triidrossibenzoico. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Utilizzare guanti durante le operazioni di miscelamento e caricamento e durante l'applicazione manuale con pompa a spalla. Utilizzare guanti durante le operazioni di miscelamento e caricamento per applicazione da automezzo. I lavoratori devono indossare indumenti protettivi quando si compiono operazioni su piante trattate con il preparato. Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da corpi idrici superficiali. Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da vegetazione naturale.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
SINTOMI: irritazione cutanea, degli occhi e dell'apparato respiratorio. TERAPIA: sintomatica. AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
MaxCel® contiene 1.9% (p/p) di 6-Benziladenina, un fitoregolatore appartenente al gruppo delle citochinine. Questa sostanza causa diradamento dei frutticini laterali e contemporaneamente aumenta la dimensione dei frutti promuovendo anche un adeguato ritorno a fiore nella stagione successiva all'applicazione.

COLTURE AUTORIZZATE: Melo

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

USO	Dosi	Volume d'acqua	Momento d'applicazione
Per diradamento dei frutticini, per un aumento del diametro e per favorire il ritorno a fiore.	Concentrazione della Soluzione: Da: 375 ml di **MaxCel®** per hl (pari a 75 ppm di sostanza attiva) A: 750 ml di **MaxCel®** per hl (pari a 150 ppm di sostanza attiva)	Applicare le dosi raccomandate in un volume sufficiente di acqua per assicurare una adeguata copertura sia dei frutti che delle foglie senza raggiungere il gocciolamento. Adeguare il volume di soluzione in base alla forma e alla spaziatura degli alberi.	Applicare **MaxCel®** quando la media dei frutticini è tra i 10 e 12 mm, e quando la temperatura massima del giorno e dei 2-3 giorni successivi è almeno di 15 °C. Temperature massime di 20-25°C sono ideali per l'uso di **MaxCel®**. Per risultati ancora migliori applicare **MaxCel®** con condizioni di elevate umidità relative ed in assenza di vento. **Effettuare un solo trattamento per anno.**

Preparazione della miscela: Versare la dose prevista di prodotto nel serbatoio dell'irroratrice parzialmente riempita d'acqua, mettere in funzione l'agitatore e completare il riempimento fino al volume desiderato.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
- Adattare la dose alla varietà, alle condizioni climatiche e ambientali e all'intensità di diradamento che si intende raggiungere. L'impiego delle dosi maggiori è consigliato nelle seguenti condizioni:
  a) in meleti che risultano essere difficili da diradare;
  b) con varietà difficili da diradare;
  c) con temperature basse al momento del trattamento.
- Una pioggia o un'irrigazione sovrachioma entro le 6 ore dal trattamento con **MaxCel®** può ridurre l'attività del prodotto.
- **MaxCel®** va impiegato con un pH dell'acqua tra 5 e 7; mai superare 8,5.
- Ci si deve aspettare un effetto diradante di maggiore entità se il trattamento viene effettuato a temperature maggiori di 30° C.

COMPATIBILITÀ: Solo le miscele autorizzate possono essere utilizzate. Tutte le associazioni devono comunque essere testate.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: Non applicare **MaxCel®** su alberi di melo che siano sotto stress idrico o nutrizionale o di qualunque altro tipo. Date le caratteristiche del prodotto, l'applicazione su varietà nuove o di recente introduzione deve essere preceduta da saggi preliminari su piccole superfici.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 90 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CONSERVARE IN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

VALENT BIOSCIENCES

® Marchio registrato Valent BioSciences LLC, U.S.A

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 14 GIU. 2017

Cylex® Plus

Concentrato Solubile

Fitoregolatore per il diradamento del melo a base di 6-Benziladenina

COMPOSIZIONE		
6-benziladenina pura	g.	1,9 (=20 g/l)
Coformulanti q.b. a	g.	100

Registrazione Ministero della Salute n. 14118 del 23/11/2007

Partita N°.......

Quantità netta del preparato: **1, 2, 5, 10, 20 L**

SUMITOMO CHEMICAL
Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy
10A Rue de la Voie Lactée
69370 Saint-Didier-Au-Mont-D'Or (Francia)
Tel. +33 478643260

Distributore:
Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate, 139 - Milano
Tel. 02 33444.1

Stabilimento di produzione:
A-Z Drying Inc.
1000 Wallace Road, Osage
IA 50461 - (USA)

INDICAZIONI DI PERICOLO: ---
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P261 Evitare di respirare gli aerosol. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P285 In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio.
REAZIONE: ---
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH208 Contiene Propil ester dell'acido 3,4,5-triidrossibenzoico. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Utilizzare guanti durante le operazioni di miscelamento e caricamento e durante l'applicazione manuale con pompa a spalla. Utilizzare guanti durante le operazioni di miscelamento e caricamento per applicazione da automezzo. I lavoratori devono indossare indumenti protettivi quando si compiono operazioni su piante trattate con il preparato. Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da corpi idrici superficiali. Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da vegetazione naturale.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
SINTOMI: irritazione cutanea, degli occhi e dell'apparato respiratorio. TERAPIA: sintomatica. AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Cylex® Plus contiene 1.9% (p/p) di 6-Benziladenina, un fitoregolatore appartenente al gruppo delle citochinine. Questa sostanza causa diradamento dei frutticini laterali e contemporaneamente aumenta la dimensione dei frutti promuovendo anche un adeguato ritorno a fiore nella stagione successiva all'applicazione.

COLTURE AUTORIZZATE: Melo

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

USO	Dosi	Volume d'acqua	Momento d'applicazione
Per diradamento dei frutticini, per un aumento del diametro e per favorire il ritorno a fiore.	Concentrazione della Soluzione: Da: 375 ml di **Cylex® Plus** per hl (pari a 75 ppm di sostanza attiva) A: 750 ml di **Cylex® Plus** per hl (pari a 150 ppm di sostanza attiva)	Applicare le dosi raccomandate in un volume sufficiente di acqua per assicurare una adeguata copertura sia dei frutti che delle foglie senza raggiungere il gocciolamento. Adeguare il volume di soluzione in base alla forma e alla spaziatura degli alberi.	Applicare **Cylex® Plus** quando la media dei frutticini è tra i 10 e 12 mm, e quando la temperatura massima del giorno e dei 2-3 giorni successivi è almeno di 15 °C. Temperature massime di 20-25°C sono ideali per l'uso di **Cylex® Plus** Per risultati ancora migliori applicare **Cylex® Plus** con condizioni di elevate umidità relative ed in assenza di vento. **Effettuare un solo trattamento per anno.**

Preparazione della miscela: Versare la dose prevista di prodotto nel serbatoio dell'irroratrice parzialmente riempita d'acqua, mettere in funzione l'agitatore e completare il riempimento fino al volume desiderato.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
- Adattare la dose alla varietà, alle condizioni climatiche e ambientali e all'intensità di diradamento che si intende raggiungere. L'impiego delle dosi maggiori è consigliato nelle seguenti condizioni:
  a) in meleti che risultano essere difficili da diradare;
  b) con varietà difficili da diradare;
  c) con temperature basse al momento del trattamento.
- Una pioggia o un'irrigazione sovrachioma entro le 6 ore dal trattamento con **Cylex® Plus** può ridurre l'attività del prodotto.
- **Cylex® Plus** va impiegato con un pH dell'acqua tra 5 e 7; mai superare 8,5.
- Ci si deve aspettare un effetto diradante di maggiore entità se il trattamento viene effettuato a temperature maggiori di 30° C.

COMPATIBILITÀ: Solo le miscele autorizzate possono essere utilizzate. Tutte le associazioni devono comunque essere testate.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: Non applicare **Cylex® Plus** su alberi di melo che siano sotto stress idrico o nutrizionale o di qualunque altro tipo. Date le caratteristiche del prodotto, l'applicazione su varietà nuove o di recente introduzione deve essere preceduta da saggi preliminari su piccole superfici.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 90 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CONSERVARE IN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

VALENT BIOSCIENCES
® Marchio registrato Valent BioSciences LLC, U.S.A

14 GIU. 2017
Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....

17A04611

DECRETO 14 giugno 2017.

Modifica al decreto 28 aprile 2017 concernente la «Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di cymoxanil e folpet, sulla base del dossier DPX-39328 528 g/L SC di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto del 28 aprile 2017 concernente la «Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di cymoxanil e folpet, sulla base del dossier DPX-39328 528 g/L SC di allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011»;

Visto il regolamento 195/2017 UE della Commissione del 3 febbraio 2017 che proroga il periodo di approvazione della sostanza attiva cymoxanil fino al 31 agosto 2021;

Rilevato che nel citato decreto del 28 aprile 2017 è stata erroneamente riportata la data di scadenza della sostanza attiva per tutti i prodotti fitosanitari afferenti al dossier DPX-39328 528 g/L SC e riportati nell'allegato del sopra citato decreto;

Ritenuto pertanto di dover modificare il decreto del 28 aprile 2017 sostituendo la data di scadenza 31 agosto 2019 con la nuova data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva del 31 agosto 2021;

Decreta:

La modifica del decreto del 28 aprile 2017 avente titolo «Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di cymoxanil e folpet, sulla base del dossier DPX-39328 528 g/L SC di allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011» riportando la nuova data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva del cymoxanil.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 14 giugno 2017

Il direttore generale: RUOCCO

17A04612

DECRETO 14 giugno 2017.

Modifica al decreto 13 marzo 2017 concernente la «Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di imidacloprid, sulla base del dossier Kohinor 200 SL di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto del 13 marzo 2017 concernente la «Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di imidacloprid, sulla base del dossier Kohinor 200 SL di allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011»;

Visto il regolamento 195/2017 UE della Commissione del 3 febbraio 2017 che proroga il periodo di approvazione della sostanza attiva imidacloprid fino al 31 luglio 2022;

Rilevato che nel citato decreto del 13 marzo 2017 è stata erroneamente riportata la data di scadenza della sostanza attiva per tutti i prodotti fitosanitari afferenti al dossier Kohinor 200 SL e riportati nell'allegato del sopra citato decreto;

Ritenuto pertanto di dover modificare il decreto del 13 marzo 2017 sostituendo la data di scadenza 31 luglio 2019 con la nuova data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva del 31 luglio 2022;

Decreta:

La modifica del decreto del 13 marzo 2017 avente titolo «Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di imidacloprid, sulla base del dossier Kohinor 200 SL di allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011» riportando la nuova data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva del 31 luglio 2022.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 14 giugno 2017

Il direttore generale: RUOCCO

17A04613

DECRETO 14 giugno 2017.

Modifica al decreto 27 aprile 2017 concernente la «Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di cymoxanil e mancozeb, sulla base del dossier DPX-KJ150 44WP di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto del 27 aprile 2017 concernente la «Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di cymoxanil e mancozeb, sulla base del dossier DPX-KJ150 44WP di allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011»;

Visto il regolamento 195/2017 UE della Commissione del 3 febbraio 2017 che proroga il periodo di approvazione della sostanza attiva cymoxanil fino al 31 agosto 2021;

Rilevato che nel citato decreto del 27 aprile 2017 è stata erroneamente riportata la data di scadenza della sostanza attiva per tutti i prodotti fitosanitari afferenti al dossier DPX-KJ150 44WP e riportati nell'allegato del sopra citato decreto;

Ritenuto pertanto di dover modificare il decreto del 27 aprile 2017 sostituendo la data di scadenza 31 agosto 2019 con la nuova data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva del 31 agosto 2021;

Decreta:

La modifica del decreto del 27 aprile 2017 avente titolo «Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di cymoxanil e mancozeb, sulla base del dossier DPX-KJ150 44WP di allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011» riportando la nuova data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva del cymoxanil.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 14 giugno 2017

Il direttore generale: RUOCCO

17A04614

DECRETO 14 giugno 2017.

Modifica al decreto 27 aprile 2017 concernente la «Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di cymoxanil, sulla base del dossier DPX-T3217-215 di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto del 27 aprile 2017 concernente la «Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di cymoxanil, sulla base del dossier DPX-T3217-215 di allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011»;

Visto il regolamento 195/2017 UE della Commissione del 3 febbraio 2017 che proroga il periodo di approvazione della sostanza attiva cymoxanil fino al 31 agosto 2021;

Rilevato che nel citato decreto del 27 aprile 2017 è stata erroneamente riportata la data di scadenza della sostanza attiva per tutti i prodotti fitosanitari afferenti al dossier DPX-T3217-215 e riportati nell'allegato del sopra citato decreto;

Ritenuto pertanto di dover modificare il decreto del 27 aprile 2017 sostituendo la data di scadenza 31 agosto 2019 con la nuova data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva del 31 agosto 2021;

Decreta:

La modifica del decreto del 27 aprile 2017 avente titolo «Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di cymoxanil, sulla base del dossier DPX-T3217-215 di allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011» riportando la nuova data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva del cymoxanil.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 14 giugno 2017

Il direttore generale: RUOCCO

17A04615

DECRETO 14 giugno 2017.

Modifica al decreto 7 aprile 2017 concernente la «Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di piretrine, sulla base del dossier Afitin L 40g/L di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto del 7 aprile 2017 concernente la «Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di piretrine, sulla base del dossier Afitin L 40g/L di allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011»;

Visto il regolamento 195/2017 UE della Commissione del 3 febbraio 2017 che proroga il periodo di approvazione della sostanza attiva piretrine fino al 31 agosto 2022;

Rilevato che nel citato decreto del 7 aprile 2017 è stata erroneamente riportata la data di scadenza della sostanza attiva per tutti i prodotti fitosanitari afferenti al dossier Afitin L 40g/L e riportati nell'allegato del sopra citato decreto;

Ritenuto pertanto di dover modificare il decreto del 7 aprile 2017 sostituendo la data di scadenza 31 agosto 2019 con la nuova data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva del 31 agosto 2022;

Decreta:

La modifica del decreto del 7 aprile 2017 avente titolo «Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di piretrine, sulla base del dossier Afitin L 40g/L di allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011» riportando la nuova data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva del 31 agosto 2022.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 14 giugno 2017

Il direttore generale: RUOCCO

17A04616

DECRETO 14 giugno 2017.

Modifica al decreto 15 maggio 2017 concernente la «Ri-registrazione di prodotti fitosanitari a base di imidacloprid e deltametrina sulla base del dossier 102000011078-03 di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto del 15 maggio 2017 concernente la «Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di imidacloprid e deltametrina, sulla base del dossier 102000011078-03 di allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011»;

Visto il regolamento 195/2017 UE della Commissione del 3 febbraio 2017 che proroga il periodo di approvazione della sostanza attiva imidacloprid fino al 31 luglio 2022;

Rilevato che nel citato decreto del 15 maggio 2017 è stata erroneamente riportata la data di scadenza della sostanza attiva per tutti i prodotti fitosanitari afferenti al dossier 102000011078-03 e riportati nell'allegato del sopra citato decreto;

Ritenuto pertanto di dover modificare il decreto del 15 maggio 2017 sostituendo la data di scadenza 31 luglio 2019 con la nuova data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva del 31 luglio 2022;

Decreta:

La modifica del decreto del 15 maggio 2017 avente titolo «Ri-registrazione di prodotti fitosanitari a base di imidacloprid e deltametrina sulla base del dossier 102000011078-03 di allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011» riportando la nuova data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva del 31 luglio 2022.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 14 giugno 2017

Il direttore generale: RUOCCO

17A04617

DECRETO 14 giugno 2017.

Modifica al decreto 17 marzo 2017 concernente la «Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di imidacloprid, sulla base del dossier 102000006811-03 di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto del 17 marzo 2017 concernente la «Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di imidacloprid, sulla base del dossier 102000006811-03 di allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011»;

Visto il regolamento 195/2017 UE della Commissione del 3 febbraio 2017 che proroga il periodo di approvazione della sostanza attiva imidacloprid fino al 31 luglio 2022;

Rilevato che nel citato decreto del 17 marzo 2017 è stata erroneamente riportata la data di scadenza della sostanza attiva per tutti i prodotti fitosanitari afferenti al dossier 102000006811-03 e riportati nell'allegato del sopra citato decreto;

Ritenuto pertanto di dover modificare il decreto del 17 marzo 2017 sostituendo la data di scadenza 31 luglio 2019 con la nuova data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva del 31 luglio 2022;

Decreta:

La modifica del decreto del 17 marzo 2017 avente titolo «Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di imidacloprid, sulla base del dossier 102000006811-03 di allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011» riportando la nuova data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva del 31 luglio 2022.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 14 giugno 2017

Il direttore generale: RUOCCO

17A04618

DECRETO 14 giugno 2017.

Modifica al decreto 27 aprile 2017 concernente la «Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di cymoxanil e famoxadone, sulla base del dossier DPX-KX007 52.5WG di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto del 27 aprile 2017 concernente la «Modifica al decreto del 27 aprile 2017 concernente la "Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di cymoxanil e famoxadone, sulla base del dossier DPX-KX007 52.5WG di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011"»;

Visto il regolamento n. 195/2017 UE della commissione del 3 febbraio 2017 che proroga il periodo di approvazione della sostanza attiva cymoxanil fino al 31 agosto 2021;

Rilevato che nel citato decreto del 27 aprile 2017 è stata erroneamente riportata la data di scadenza della sostanza attiva per tutti i prodotti fitosanitari afferenti al dossier DPX-KX007 52.5WG e riportati nell'allegato del sopra citato decreto;

Ritenuto pertanto di dover modificare il decreto del 27 aprile 2017 sostituendo la data di scadenza 31 agosto 2019 con la nuova data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva del 31 agosto 2021;

Decreta:

La modifica del decreto del 27 aprile 2017 avente titolo «Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di cymoxanil e famoxadone, sulla base del dossier DPX-KX007 52.5WG di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011» riportando la nuova data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva del cymoxanil;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 14 giugno 2017

Il direttore generale: RUOCCO

17A04621

DECRETO 19 giugno 2017.

Revoca, su rinuncia, dei prodotti fitosanitari «Zolvis 90», «S Extra», a base di sostanza attiva zolfo e «Pencor Combi» a base delle sostanze attive zolfo e penconazolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visti i decreti dirigenziali, con i quali sono stati registrati i prodotti fitosanitari Zolvis 90 registro n. 4283, S Extra registro n. 14892, Pencor Combi registro n. 12250, a nome dell'impresa di seguito indicata;

Vista la domanda ricevuta dall'impresa medesima con la quale rinuncia alla registrazione dei prodotti fitosanitari in questione;

Ritenuto di dover revocare le suddette registrazioni;

Decreta:

Sono revocate, a seguito di rinuncia, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari riportati nella seguente tabella registrati in data e a nome dell'impresa di seguito riportata:

	numero registro	nome	impresa	data registro
1.	4283	ZOLVIS 90	Arysta Lifescience Benelux Sprl	1° aprile 1981
2.	14892	S EXTRA	Arysta Lifescience Benelux Sprl	11 maggio 2011
3.	12250	PENCOR COMBI	Arysta Lifescience Benelux Sprl	9 giugno 2006

Lo smaltimento delle scorte di prodotti fitosanitari già immessi sul mercato alla data del presente decreto, è consentito secondo le seguenti modalità:

6 mesi, per la commercializzazione da parte del titolare dell'autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotto fitosanitario che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 19 giugno 2017

Il direttore generale: RUOCCO

17A04619

DECRETO 19 giugno 2017.

Modifica al decreto 27 aprile 2017 concernente la «Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di cymoxanil e mancozeb, sulla base del dossier Moximate 505 WP di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto del 27 aprile 2017 concernente la «Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di cymoxanil e mancozeb, sulla base del dossier Moximate 505 WP di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011»;

Visto il reg. 195/2017 UE della Commissione del 3 febbraio 2017 che proroga il periodo di approvazione della sostanza attiva cymoxanil fino al 31 agosto 2021;

Rilevato che nel citato decreto del 27 aprile 2017 è stata erroneamente riportata la data di scadenza della sostanza attiva per tutti i prodotti fitosanitari afferenti al dossier Moximate 505 WP e riportati nell'allegato del sopra citato decreto;

Ritenuto pertanto di dover modificare il decreto del 27 aprile 2017 sostituendo la data di scadenza 31 agosto 2019 con la nuova data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva del 31 agosto 2021;

Decreta:

La modifica del decreto del 27 aprile 2017 avente titolo «Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di cymoxanil e mancozeb, sulla base del dossier Moximate 505 WP di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011» riportando la nuova data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva del cymoxanil.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it nella sezione «Banca dati».

Roma, 19 giugno 2017

Il direttore generale: RUOCCO

17A04642

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 25 gennaio 2017.

Individuazione, in via transitoria, della sede dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale presso il porto di Catania.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Riordino della legislazione in materia portuale», come da ultimo modificata dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169;

Visto in particolare l'art. 6, comma 3 della predetta legge n. 84 del 1994, in base al quale sede della Autorità di sistema portuale è quella del porto centrale, individuato nel regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, ricadente nella stessa Autorità di sistema portuale;

Considerato che il medesimo comma 3 dell'art. 6 prevede la facoltà del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta motivata della regione o delle regioni interessate, di «individuare in altra sede di soppressa Autorità portuale aderente all'Autorità di sistema portuale, la sede della stessa»;

Vista la nota del Presidente della Regione siciliana n. 13274 dell'8 agosto 2016, con la quale è stato chiesto, tra l'altro, lo spostamento da Augusta a Catania della sede della costituenda Autorità di sistema portuale del Mar di Sicilia orientale, in ragione della consolidata realtà portuale di Catania;

Valutato che il porto di Augusta non ha ancora raggiunto i necessari livelli di sviluppo infrastrutturale e logistico e che il completo sviluppo dello stesso potrà realizzarsi mediante l'avvio delle attività della costituenda Autorità di sistema portuale del Mar di Sicilia orientale, la cui piena operatività può essere garantita mediante la comprovata funzionalità del porto di Catania e del relativo sistema di collegamenti logistici;

Considerato che l'istanza avanzata dal Presidente della Regione siciliana a mezzo della sopra richiamata nota dell'8 agosto 2016, per le motivazioni ivi addotte, appare meritevole di accoglimento;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, in via transitoria, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per un periodo di due anni, la sede dell'Autorità di sistema portuale del Mar di Sicilia orientale è individuata nel porto di Catania.

Art. 2.

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, 25 gennaio 2017

Il Ministro: DELRIO

17A04600

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 marzo 2017.

Nuove modalità di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e articolazione delle misure di garanzia.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera *a)*, che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art. 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, il quale, al comma 3, prevede che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui è stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante «Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e, in particolare, l'art. 8, comma 5, lettera *b)*, il quale prevede che ai fini di una migliore finalizzazione verso l'accesso al credito e lo sviluppo delle piccole e medie imprese degli interventi del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché, per un utilizzo più efficiente delle risorse finanziarie disponibili, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere modificati e integrati i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248 e successivi decreti attuativi, anche introducendo delle differenziazioni in termini di percentuali di finanziamento garantito e di onere della garanzia;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» e, in particolare, l'art. 1, che esclude l'accesso alla garanzia diretta del Fondo in relazione a operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutività, all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo e l'art. 2, che disciplina la concessione a piccole e medie imprese, mediante utilizzo di un apposito plafond finanziario messo a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., di finanziamenti bancari assistiti da contributo del Ministero dello sviluppo economico, finalizzati all'acquisizione di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per la realizzazione di investimenti in hardware, in software e in tecnologie digitali;

Visto il comma 6 dell'art. 2 del predetto decreto-legge n. 69 del 2013, così come sostituito dall'art. 18, comma 9-*bis*, lettera *a)*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che stabilisce che i finanziamenti di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 «… possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul Fondo di garanzia, è demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosità dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua altresì le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso agli altri interventi del Fondo di garan-

zia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo.»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 dell'11 dicembre 2015, con il quale sono stabilite le modalità di valutazione dei finanziamenti agevolati ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 69 del 2013 ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2016, con il quale sono approvate le modificazioni e le integrazioni delle «condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese», che includono il modello di valutazione delle imprese basato sulla misura della probabilità di inadempimento del soggetto destinatario del finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 69 del 2013;

Visto l'art. 4 del predetto decreto ministeriale 29 settembre 2015 che prevede che, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, «… sono disciplinati le condizioni e i termini per l'estensione della modalità di accesso alla garanzia del Fondo basata sull'utilizzo della probabilità di inadempimento … alle altre operazioni finanziarie ammissibili all'intervento del Fondo …» e stabilita «… l'articolazione delle misure massime della copertura del Fondo in funzione della probabilità di inadempimento dell'impresa e della forma tecnica e durata dell'operazione finanziaria.»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 20 agosto 2012 e successive modifiche ed integrazioni, che, in attuazione dell'art. 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto «Modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalità per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2012, recante «Approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 56 dell'8 marzo 2014, che ha introdotto, in applicazione del citato art. 1 del decreto-legge n. 69 del 2013, modifiche alle «condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia» e, in particolare, ai «Criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese per l'ammissione delle operazioni» riportati in allegato al medesimo decreto;

Visto l'art. 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che prevede che la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'art. 15 delle legge 7 agosto 1997, n. 266 può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle regioni e di altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.A., secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante «Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 147 del 25 giugno 2013 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Criteri e modalità semplificati di accesso all'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore di start-up innovative e degli incubatori certificati»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 245 del 21 ottobre 2015, recante «Modalità operative per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal Gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sulle operazioni ammesse al Fondo» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 155 del 20 giugno 2008;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «avvio dei lavori»: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza la predetta acquisizione, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;

b) «banche»: le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del TUB;

c) «confidi»: i consorzi di garanzia collettiva dei fidi di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive integrazioni e modificazioni, iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB ovvero iscritti nell'elenco di cui all'art. 112 del TUB;

d) «Consiglio di gestione»: il distinto organo di cui all'art. 1, comma 48, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni, costituito dal gestore del Fondo ai sensi dell'art. 47 del TUB, cui è affidata l'amministrazione del Fondo;

e) «controgaranzia»: la garanzia concessa dal Fondo a un soggetto garante ed escutibile dal soggetto finanziatore nel caso in cui né il soggetto beneficiario né il soggetto garante siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del medesimo soggetto finanziatore. La controgaranzia è rilasciata esclusivamente su garanzie dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a prima richiesta del soggetto finanziatore;

f) «decreto 29 settembre 2015»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 dell'11 dicembre 2015, con il quale sono stabilite le modalità di valutazione delle imprese destinatarie dei finanziamenti nuova Sabatini ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

g) «decreto-legge n. 69 del 2013»: il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modificazioni e integrazioni;

h) «disposizioni operative»: le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia, approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vigenti alla data di presentazione della domanda di garanzia e consultabili nei siti www.mise.gov.it e www.fondidigaranzia.it

i) «finanziamenti a breve termine»: i finanziamenti dei soggetti finanziatori ai soggetti beneficiari di durata non superiore a dodici mesi;

l) «finanziamenti a medio-lungo termine»: i finanziamenti concessi dai soggetti finanziatori ai soggetti beneficiari di durata superiore a dodici mesi; i finanziamenti a medio e lungo termine comprendono la locazione finanziaria;

m) «finanziamenti nuova Sabatini»: i finanziamenti a medio e lungo termine concessi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013;

n) «finanziamento del rischio»: le operazioni sul capitale di rischio e gli investimenti in quasi-equity;

o) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni;

p) «garanzia diretta»: la garanzia concessa dal Fondo direttamente ai soggetti finanziatori. La garanzia diretta è esplicita, incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta e riferita a una singola operazione finanziaria;

q) «garanzia»: la garanzia diretta, la controgaranzia e la riassicurazione;

r) «gestore del Fondo»: il soggetto cui è affidata la gestione del Fondo;

s) «gestori»: i gestori di cui all'art. 1, comma 1, lettera q-*bis*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni (SGR, Sicav e Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni, società di gestione UE, GEFIA UE, GEFIA non UE, gestore di EuVECA e gestore di EuSEF 31);

t) «imprese di assicurazione»: le imprese di assicurazione che esercitano le attività di cui all'art. 114, comma 2-*bis* , del TUB;

u) «incubatori certificati»: le PMI che svolgono attività di incubatori certificati di start-up innovative, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e successive modificazioni e integrazioni;

v) «intermediari»: gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del TUB;

z) «investimento iniziale»: in coerenza con quanto stabilito dal regolamento di esenzione indica: *a)* un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; *b)* l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore;

aa) «investimenti in quasi-equity»: le operazioni finanziarie che si collocano tra equity e debito e presentano un rischio più elevato del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity), il cui rendimento per il soggetto che effettua l'operazione si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e non è altrimenti garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa; gli investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino e, in alcuni casi, convertibile in equity, ovvero come capitale privilegiato (preferred equity);

bb) «microcredito»: i finanziamenti di cui all'art. 111 del TUB, concessi, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 39, comma 7-*bis*, in favore della microimprenditorialità;

cc) «mid-cap»: le imprese, diverse dalle PMI, che hanno un numero di dipendenti non superiore a 499;

dd) «mini bond»: le obbligazioni o titoli similari emessi dai soggetti beneficiari, di cui all'art. 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

ee) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

ff) «modello di valutazione»: il modello di valutazione dei soggetti beneficiari di cui all'art. 3 del decreto
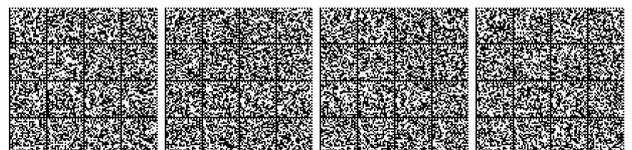
ministeriale 29 settembre 2015 e al decreto ministeriale 7 dicembre 2016 che individua cinque classi di merito creditizio dei soggetti beneficiari, caratterizzate da una probabilità di inadempimento crescente del prenditore, con l'ultima classe (5) che definisce l'area di non ammissibilità del soggetto beneficiario alla garanzia del Fondo;

gg) «nuove imprese»: i soggetti beneficiari costituiti o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, ovvero sulle due ultime dichiarazioni dei redditi;

hh) «operatori di microcredito»: i soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'art. 111 del TUB;

ii) «operazioni di sottoscrizione di mini bond»: le operazioni di sottoscrizione, da parte di una banca, di un intermediario finanziario o di un gestore, di mini bond, aventi le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 giugno 2014;

ll) «operazioni finanziarie a fronte di investimenti»: le operazioni finanziarie concesse al soggetto beneficiario a fronte della realizzazione di un programma di investimento. Una quota dell'operazione finanziaria, comunque non superiore, ai fini dell'ammissibilità alla garanzia, al 40% dell'importo complessivo della stessa, può avere ad oggetto anche il finanziamento del capitale circolante connesso alla realizzazione del programma di investimento;

mm) «operazioni sul capitale di rischio»: le operazioni di acquisizione di partecipazioni di minoranza nelle PMI, realizzate attraverso aumenti di capitale sociale, compiute dai fondi di investimento mobiliare chiusi per il tramite delle SGR, ivi incluse le società di gestione armonizzate, oltre che dalle banche, dagli intermediari e dalle SFIS;

nn) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, così come definite dalla vigente normativa comunitaria, iscritte al registro delle imprese;

oo) «PMI innovative»: le PMI di cui all'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33;

pp) «posizione globale di rischio»: la posizione globale di rischio del soggetto beneficiario elaborata dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia di cui alla deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) del 29 marzo 1994 «Disciplina della Centrale dei rischi. Coordinamento con le norme del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;

qq) «professionisti»: i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013;

rr) «programma di investimento»: le spese e i costi per investimenti in attivi materiali e immateriali ammortizzabili. Il programma di investimento deve contenere la descrizione dettagliata dell'investimento previsto, il relativo piano di copertura finanziaria, i tempi di realizzazione e il dettaglio delle spese in attivi materiali e immateriali ammortizzabili che il soggetto beneficiario intende sostenere;

ss) «regolamenti *de minimis*»: in relazione al settore di attività in cui opera il soggetto beneficiario: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»; il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo; regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

tt) «regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

uu) «regolamento n. 248 del 1999»: il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, recante il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» e successive modificazioni e integrazioni;

vv) «riassicurazione»: la garanzia concessa dal Fondo a un soggetto garante e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore della perdita sull'operazione finanziaria garantita;

zz) «SFIS»: le Società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive modificazioni e integrazioni;

aaa) «soggetti beneficiari»: le PMI e i professionisti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore finanziario e assicurativo e nei settori dell'agricoltura e della pesca, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del regolamento n. 248 del 1999 in materia di confidi operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. Rientrano tra i soggetti beneficiari, limitatamente alle garanzie rilasciate dal Fondo su portafogli di finanziamenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni, le mid-cap, ferme restando le predette esclusioni settoriali;

bbb) «soggetti finanziatori»: le banche, gli intermediari, le imprese di assicurazione, gli operatori di microcredito, i gestori e le SFIS;

ccc) «soggetti garanti autorizzati»: i soggetti garanti per i quali, a seguito di apposita valutazione in ordine
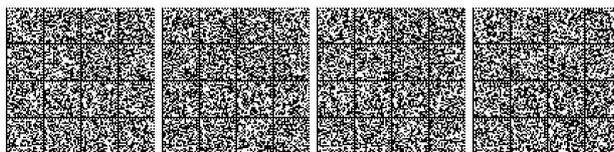
all'adeguatezza patrimoniale, alla solvibilità, all'efficienza e all'accuratezza della gestione, effettuata dal Consiglio di gestione sulla base di quanto stabilito dalle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale di cui all'art. 12, comma 2, è concessa l'autorizzazione a operare secondo le specifiche modalità previste dal presente decreto;

ddd) «soggetti garanti»: i confidi e gli intermediari che effettuano attività di rilascio di garanzie alle PMI sia a valere su risorse proprie sia a valere su fondi di garanzia per i soggetti beneficiari gestiti per conto di soggetti terzi, pubblici o privati;

eee) «soggetti richiedenti»: i soggetti finanziatori o i soggetti garanti che richiedono la garanzia del Fondo;

fff) «start-up innovative»: le PMI di cui all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e successive modificazioni e integrazioni, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 179/2012;

ggg) «TUB»: il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall'ultimo periodo dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 69 del 2013 e dall'art. 4 del decreto 29 settembre 2015, disciplina le condizioni e i termini per l'estensione del modello di valutazione alle operazioni finanziarie ammissibili all'intervento del Fondo e stabilisce l'articolazione delle misure massime di garanzia sulle operazioni finanziarie in funzione della probabilità di inadempimento del soggetto beneficiario e della durata e della tipologia dell'operazione finanziaria.

2. Il presente decreto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 5, lettera *b)*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, apporta altresì modificazioni e integrazioni ai criteri e alle modalità di concessione della garanzia stabiliti dal regolamento n. 248 del 1999.

Art. 3.

Modalità di intervento del Fondo

1. A modifica e integrazione di quanto previsto dal regolamento n. 248 del 1999, la garanzia è concessa, in favore dei soggetti beneficiari, con le seguenti modalità:

a) garanzia diretta, su richiesta dei soggetti finanziatori;

b) controgaranzia e riassicurazione, su richiesta dei soggetti garanti. La controgaranzia e la riassicurazione possono essere richieste dai soggetti garanti congiuntamente sulla stessa operazione finanziaria.

Art. 4.

Requisiti e condizioni per l'accesso alla garanzia

1. A modifica e integrazione di quanto stabilito dalla vigente normativa relativa al Fondo, la garanzia può essere concessa esclusivamente a condizione che i soggetti beneficiari:

a) non rientrino nella definizione di «impresa in difficoltà» ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, punto 18), del regolamento di esenzione;

b) non presentino, alla data della richiesta di garanzia, sulla posizione globale di rischio, esposizioni classificate come «sofferenze» ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni e integrazioni;

c) non presentino, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della predetta circolare n. 272 del 2008 della Banca d'Italia;

d) non siano in stato di scioglimento o di liquidazione, ovvero sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera *d)*, della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-*bis* della medesima legge.

2. La garanzia non è concessa in relazione a:

a) operazioni finanziarie finalizzate all'estinzione di finanziamenti, di qualsiasi durata, già erogati al soggetto beneficiario dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario;

b) finanziamenti a breve termine concessi a soggetti beneficiari rientranti nella prima classe di merito di credito del modello di valutazione. È fatta salva la possibilità di accesso al Fondo in relazione ai predetti finanziamenti qualora la garanzia sia rilasciata interamente a valere su risorse apportate al Fondo ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 6;

c) operazioni finanziarie non aventi durata o scadenza stabilita e certa.

3. La garanzia diretta non è concessa su operazioni finanziarie già deliberate, alla data di presentazione della richiesta di garanzia, dai soggetti finanziatori, salvo che la delibera dell'operazione finanziaria sia condizionata, nella propria esecutività, all'acquisizione della garanzia del Fondo.

4. La controgaranzia e la riassicurazione non sono concesse su operazioni finanziarie per le quali il soggetto garante abbia deliberato la propria garanzia in data antecedente di oltre due mesi alla data di presentazione della richiesta di riassicurazione e/o di controgaranzia.

5. Nel caso di operazioni finanziarie per le quali il soggetto garante abbia già deliberato la propria garanzia alla data di presentazione della richiesta di riassicurazione e/o di controgaranzia, fermo restando il rispetto della condizione di cui al comma 4, il soggetto garante, a pena di inefficacia della garanzia, deve trasmettere al gestore

del Fondo, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal medesimo gestore, una dichiarazione attestante la riduzione della commissione di garanzia applicata al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della riassicurazione e/o controgaranzia.

6. Qualora le operazioni finanziarie di cui al comma 5 siano, alla data di presentazione della richiesta di controgaranzia, già deliberate anche dal soggetto finanziatore, quest'ultimo, a pena di inefficacia della controgaranzia, deve trasmettere al gestore del Fondo, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal medesimo gestore, una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento controgarantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della controgaranzia.

Art. 5.

Importo massimo garantito

1. La garanzia è concessa per un importo massimo garantito per singolo soggetto beneficiario, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate dal soggetto beneficiario in relazione a eventuali operazioni finanziarie già ammesse alla garanzia del Fondo, non superiore a euro 2.500.000,00.

Art. 6.

Applicazione del modello di valutazione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 12, comma 1, l'applicazione del modello di valutazione ai fini della valutazione del merito di credito dei soggetti beneficiari è estesa a tutte le operazioni finanziarie ammissibili al Fondo, fatta eccezione per le operazioni finanziarie di cui al comma 2. A decorrere dalla medesima data, il modello di valutazione è altresì applicato ai fini dell'accesso alle garanzie rilasciate dal Fondo su portafogli di finanziamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni e di portafogli di mini bond, ai sensi dell'art. 12, comma 6-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni. È, in ogni caso, fatta salva la possibilità per il Consiglio di gestione di individuare, anche sulla base dei dati desunti dall'attività di monitoraggio della rischiosità degli impieghi del Fondo, specifiche tipologie di operazioni finanziarie o di soggetti beneficiari per i quali la valutazione ai fini dell'accesso alla garanzia è effettuata, oltre che attraverso il predetto modello, sulla base di ulteriori criteri e parametri, individuati mediante apposita integrazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del Fondo.

2. Ferma restando la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla vigente normativa del Fondo per l'accesso alla garanzia, il modello di valutazione non si applica alle richieste di intervento relative a operazioni finanziarie:

a) riferite a nuove imprese;

b) riferite a start-up innovative e incubatori certificati, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, del decreto interministeriale 26 aprile 2013;

c) di microcredito;

d) di importo non superiore a euro 25.000,00 per singolo soggetto beneficiario, ovvero a euro 35.000,00 qualora presentate da un soggetto garante autorizzato;

e) a rischio tripartito di cui all'art. 8.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, le operazioni finanziarie riferite a nuove imprese possono accedere alla garanzia solo se concesse a fronte di un programma di investimento e a condizione che i mezzi propri, così come definiti dalle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale di cui all'art. 12, comma 1, apportati dal soggetto beneficiario siano pari ad almeno il 25% dell'importo del medesimo programma di investimento.

4. Le operazioni finanziarie di cui al comma 3 sono valutate, secondo criteri individuati dalle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale di cui all'art. 12, comma 1, sulla base del piano di impresa, completo di bilancio previsionale triennale, redatto secondo lo schema allegato alle disposizioni operative.

5. Con riferimento alle richieste di riassicurazione e controgaranzia, nel caso di richiesta effettuata da un soggetto garante autorizzato, la valutazione delle operazioni finanziarie riferite a nuove imprese è effettuata, in deroga alle modalità e alle condizioni stabilite dai commi 3 e 4, dal medesimo soggetto garante autorizzato, fermi restando i requisiti di accesso al Fondo previsti dall'art. 4.

6. Le richieste di garanzia riferite a start-up innovative e incubatori certificati che non rispettano le condizioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, del decreto interministeriale 26 aprile 2013, sono valutate sulla base delle ordinarie modalità previste dal presente articolo.

Art. 7.

Misure di copertura

1. La garanzia diretta è concessa con le misure massime di copertura, variabili in funzione della classe di merito di credito del soggetto beneficiario determinata sulla base del modello di valutazione e della tipologia o della durata dell'operazione finanziaria garantita, riportate nella tabella n. 1 in allegato al presente decreto.

2. La riassicurazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 per le operazioni a rischio tripartito, è concessa con le misure massime di copertura, variabili in funzione della classe di merito di credito del soggetto beneficiario determinata sulla base del modello di valutazione e della tipologia o della durata dell'operazione finanziaria garantita, riportate nella tabella n. 2 in allegato al presente decreto.

3. I valori riportati nelle tabelle in allegato al presente decreto indicano la misura della copertura del Fondo rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante.

4. Per la riassicurazione, le misure riportate nella tabella n. 2 in allegato al presente decreto tengono conto della percentuale di garanzia concessa, sull'operazione finanziaria, dal soggetto garante e rappresentano, conseguen-

temente, il valore massimo che può assumere il prodotto tra la misura della garanzia concessa dal soggetto garante sull'operazione finanziaria e la misura della riassicurazione concessa, sulla medesima operazione, dal Fondo. Resta fermo che:
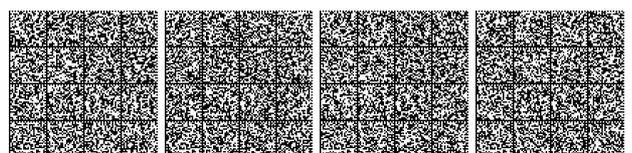
a) la misura della riassicurazione non può essere superiore all'80% dell'importo garantito dal soggetto garante sull'operazione finanziaria garantita;

b) la garanzia rilasciata dal soggetto garante in favore del soggetto finanziatore, ai fini dell'accesso al Fondo, non può essere superiore all'80% dell'importo dell'operazione finanziaria garantita.

5. La controgaranzia può essere concessa:

a) nella stessa misura in cui è rilasciata, sulla medesima operazione finanziaria, la riassicurazione;

b) se richiesta da un soggetto garante autorizzato, fino al 100% dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal medesimo soggetto garante autorizzato.

6. Fatta eccezione per le operazioni di finanziamento del rischio e per le operazioni finanziarie riportate nella tabella di cui al comma 1 per le quali la misura della garanzia diretta è pari all'80%, le misure di copertura di cui al presente articolo possono essere incrementate, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo previsti dal decreto interministeriale 26 gennaio 2012, fino:

a) all'80% dell'importo dell'operazione finanziaria, per la garanzia diretta;

b) al 90% dell'importo garantito dal soggetto garante, per la riassicurazione.

Art. 8.

Operazioni finanziarie a rischio tripartito

1. Le operazioni finanziarie per le quali è prevista una equa ripartizione del rischio tra soggetto finanziatore, garante di primo livello e Fondo accedono alla garanzia senza applicazione del modello di valutazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, le operazioni finanziarie presentano i seguenti requisiti:

a) la richiesta è presentata da un soggetto garante autorizzato;

b) l'importo dell'operazione finanziaria non è superiore a euro 120.000,00 per singolo soggetto beneficiario;

c) sull'operazione finanziaria non sono acquisite, né dal soggetto finanziatore né dal soggetto garante autorizzato, garanzie reali, assicurative o bancarie;

d) la garanzia rilasciata dal soggetto garante al soggetto finanziatore è pari al 67% dell'importo dell'operazione finanziaria;

e) la riassicurazione è concessa in misura pari al 50% dell'importo garantito dal soggetto garante autorizzato;

f) la controgaranzia è concessa in misura pari al 100% dell'importo garantito dal soggetto garante autorizzato.

3. Ai fini dell'accesso al Fondo, ai soggetti garanti autorizzati possono essere richiesti, a fini statistici, ulteriori dati e informazioni relativi al soggetto beneficiario, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni operative.

Art. 9.

Operazioni finanziarie a fronte di investimenti

1. Per le operazioni finanziarie a fronte di investimenti, alla richiesta di garanzia i soggetti richiedenti devono allegare il programma di investimento presentato dal soggetto beneficiario.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le operazioni finanziarie sono ammissibili all'intervento del Fondo ai sensi del regolamento di esenzione, Sezione 2, «Aiuti agli investimenti delle PMI», se finalizzate alla realizzazione di un investimento iniziale e a condizione che la data di avvio dei lavori sia successiva a quella di presentazione della richiesta di garanzia.

3. Il programma di investimento deve essere completato dal soggetto beneficiario, a pena di revoca dell'agevolazione, entro tre anni dalla data della prima erogazione dell'operazione finanziaria. Per data di completamento si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rientrante nel programma di investimenti.

4. Su istanza del soggetto beneficiario, ovvero nei casi in cui non sia soddisfatta una o più delle condizioni stabilite dal regolamento di esenzione relativamente alla categoria di «Aiuti agli investimenti delle PMI», a condizione che il programma di investimenti non risulti avviato da più di sei mesi alla data di presentazione della richiesta di garanzia del Fondo, la garanzia può essere concessa ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis. Resta fermo il limite per il completamento del programma di investimento di cui al comma 3.

5. Completato il programma di investimento, i soggetti beneficiari devono predisporre una relazione finale, firmata dal legale rappresentante con le formalità previste dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente l'elenco degli impieghi del finanziamento garantito, la descrizione delle eventuali variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al programma di investimento presentato, l'attestazione dell'avvenuto avvio dell'attività prevista, nonché copia delle fatture relative agli attivi materiali e immateriali acquistati o realizzati.

6. La relazione finale sul programma di investimenti di cui al comma 5 deve essere conservata per un periodo di cinque anni dalla data di scadenza dell'operazione finanziaria garantita dal Fondo e deve essere trasmessa dal soggetto beneficiario al gestore del Fondo, entro un mese dalla relativa richiesta, ai fini dell'espletamento dei controlli di cui al decreto ministeriale 2 settembre 2015, ovvero per il completamento delle istruttorie relative alle richieste di attivazione della garanzia.

7. Nel caso di mancato completamento del programma di investimenti entro il termine massimo di cui al comma 3, di mancato rispetto degli obblighi di conservazione e di trasmissione della relazione finale sul programma di investimenti di cui al comma 6, nei confronti del soggetto beneficiario è disposta la revoca dell'agevolazione. In tali casi, il soggetto beneficiario ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, è tenuto a corrispondere al Fondo l'importo dell'equivalente sovvenzione lordo revocato, maggiorato, in relazione alla gravità dell'inadempimento sulla base di quanto disposto dalle disposizioni operative, fino a quattro volte.
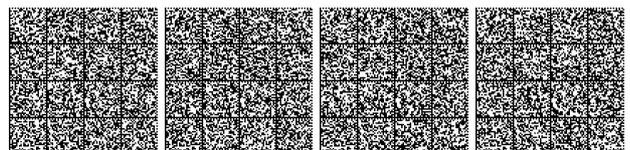
Art. 10.

Commissioni

1. Le misure delle commissioni da versare al Fondo a fronte della garanzia, articolate anche in funzione della diversa rischiosità dei soggetti beneficiari e con separata indicazione della quota riferita, relativamente alle richieste di garanzia del Fondo presentate dai soggetti garanti, alla riassicurazione e alla controgaranzia, sono stabilite con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferme restando le fattispecie per le quali la legge dispone la gratuità della garanzia.

2. A modifica e integrazione di quanto stabilito dal regolamento n. 248 del 1999, nei casi in cui, a seguito della concessione della garanzia, l'operazione finanziaria garantita non sia successivamente perfezionata con le modalità e nei termini fissati dalle disposizioni operative, il soggetto richiedente versa al Fondo una commissione di importo pari a euro 300,00.

3. Nel caso di reiterato mancato pagamento delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, il Consiglio di gestione, su proposta del gestore del Fondo, può deliberare sia limitazioni riferite all'ammontare massimo delle operazioni garantibili, sia l'inibizione a operare con il Fondo. Tali limitazioni, graduate in ragione della gravità dell'inadempimento, sono disposte per un periodo temporale definito, fino a un massimo di dodici mesi.

Art. 11.

Accantonamenti prudenziali e monitoraggio della rischiosità degli impieghi del Fondo

1. Le misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, articolate in funzione della rischiosità dei soggetti beneficiari, sono adottate dal Consiglio di gestione, su proposta del gestore del Fondo e sono soggette all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A decorrere dal secondo esercizio contabile successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 12, comma 1, le misure degli accantonamenti sono aggiornate, annualmente, tenuto conto degli esiti della valutazione di cui al comma 2.

2. Al fine del costante monitoraggio della rischiosità degli impieghi del Fondo, ivi inclusi quelli relativi alle operazioni finanziarie a rischio tripartito di cui all'art. 8, anche ai fini di quanto previsto all'art. 12, comma 4, e dell'adeguatezza delle politiche di accantonamento, il gestore del Fondo conferisce incarico a soggetti terzi di effettuare, con cadenza annuale, l'analisi della rischiosità del portafoglio delle garanzie in essere del Fondo e la verifica della congruità delle misure degli accantonamenti prudenziali operati a presidio dei rischi assunti. I predetti soggetti sono selezionati, previa informativa al Ministero, dal gestore del Fondo tra società o esperti indipendenti e di comprovata esperienza in materia finanziaria e di risk assessment. I costi della suddetta valutazione sono rendicontati dal gestore del Fondo con le modalità previste dalla convenzione per la gestione del Fondo e posti a carico delle risorse del Fondo.

3. La consistenza, tempo per tempo, degli accantonamenti prudenziali operati a valere sul Fondo non può essere inferiore all'8% dell'ammontare delle garanzie in essere del Fondo. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 12, comma 1, è, conseguentemente, abrogato l'art. 10 del decreto interministeriale 26 giugno 2012 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione delle modificazioni e integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale, di cui all'art. 13 del regolamento n. 248 del 1999.

2. Il decreto di cui al comma 1 può essere emanato a decorrere dal 1° gennaio 2018, a conclusione di un congruo periodo di sperimentazione nell'applicazione del modello di valutazione con riferimento alle richieste di garanzia sui finanziamenti nuova Sabatini in aderenza a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 69 del 2013 e previa verifica della compatibilità con gli equilibri di finanza pubblica alla luce della relazione di cui al comma 3, fatta eccezione delle disposizioni di cui all'art. 8 per le quali le relative condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale possono essere adottate anche antecedentemente alla predetta data.

3. Ai fini di cui al comma 2, il Consiglio di gestione trasmette al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze un'apposita relazione sull'andamento del periodo di sperimentazione del modello di valutazione applicato alle richieste di garanzia sui finanziamenti nuova Sabatini, con riferimento ai previsti effetti, anche in termini di fabbisogno finanziario prospettico del Fondo, connessi all'estensione del modello di valutazione ai restanti interventi del Fondo, alla luce della rischiosità degli impegni assunti dal Fondo e dei conseguenti accantonamenti prudenziali operati nel corso del predetto periodo di sperimentazione.

4. Le disposizioni di cui al presente decreto, ivi incluse le misure della garanzia, possono essere ridefinite, con successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione dell'andamento del ciclo economico.

5. Fino all'adozione del decreto di cui all'art. 10, comma 1, agli interventi di riassicurazione e di controgaranzia le commissioni sono applicate nelle misure indicate nella tabella relativa agli interventi di controgaranzia di cui all'allegato 1 all'art. 9 del decreto interministeriale 26 giugno 2012.

6. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sarà effettuato il coordinamento redazionale della normativa del Fondo.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2017

Il Ministro dello sviluppo economico
CALENDA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 663

ALLEGATO

TABELLA N. 1 – MISURE DI COPERTURA DELLA *GARANZIA DIRETTA* (ARTICOLO 7, COMMA 1)

<table>
<tr><th rowspan="2">Classe di merito di credito del soggetto beneficiario</th><th colspan="6">Misure massime di copertura della garanzia diretta</th></tr>
<tr><th>Finanziamenti fino a 36 mesi</th><th>Finanziamenti oltre 36 mesi</th><th>Finanziamenti a medio-lungo termine, ivi incluse operazioni di sottoscrizione di mini bond, senza piano di ammortamento o con piano di ammortamento con rate di durata superiore a un anno</th><th>Finanziamento del rischio</th><th>Operazioni finanziarie a fronte di investimenti, ivi inclusi i finanziamenti nuova Sabatini
Operazioni finanziarie concesse a PMI innovative</th><th>Operazioni finanziarie concesse a Nuove imprese
Operazioni finanziarie concesse a start-up innovative e incubatori certificati di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b)
Microcredito
Operazioni finanziarie di importo ridotto di cui all’articolo 6, comma 2, lettera c)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>30%
(fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera b)</td><td>50%</td><td rowspan="4">30%</td><td rowspan="4">50%</td><td rowspan="4">80%</td><td rowspan="5">80%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>40%</td><td>60%</td></tr>
<tr><td>3</td><td>50%</td><td>70%</td></tr>
<tr><td>4</td><td>60%</td><td>80%</td></tr>
<tr><td>5</td><td>non ammissibile</td><td>non ammissibile</td><td>non ammissibile</td><td>non ammissibile</td><td>non ammissibile</td></tr>
</table>

ALLEGATO

TABELLA N. 2 – MISURE DI COPERTURA DELLA *RIASSICURAZIONE* (ARTICOLO 7, COMMA 2)

Classe di merito di credito del *soggetto beneficiario*	**Misure massime di copertura della *riassicurazione***					
	Finanziamenti fino a 36 mesi	Finanziamenti oltre 36 mesi	*Finanziamenti a medio-lungo termine*, ivi incluse *operazioni di sottoscrizione di mini bond*, senza piano di ammortamento o con piano di ammortamento con rate di durata superiore a un anno	*Finanziamento del rischio*	Operazioni finanziarie a fronte di investimenti, ivi inclusi i *finanziamenti nuova Sabatini* Operazioni finanziarie concesse a *PMI innovative*	Operazioni finanziarie concesse a *Nuove imprese* Operazioni finanziarie concesse a *start-up innovative* e *incubatori certificati* di cui all’articolo 6, comma 2, lettera *b)* *Microcredito* Operazioni finanziarie di importo ridotto di cui all’articolo 6, comma 2, lettera *c)*
1	30% (fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera *b*)	50%	30%	50%	64%	64%
2	40%	60%				
3	50%	64%				
4	60%	64%				
5	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	

17A04625
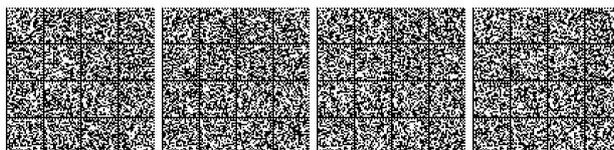
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Definizione delle graduatorie relative all'assegnazione di nuovi punti di raccolta del gioco del lotto per l'anno 2017.

Con decreti dirigenziali del 23 giugno 2017 sono state definite le graduatorie relative all'assegnazione di nuovi punti di raccolta del gioco del lotto per l'anno 2017.

I citati decreti sono affissi negli albi degli uffici dei Monopoli competenti per territorio nonchè pubblicati, ai fini della consultazione, sul sito www.agenziadoganemonopoli.gov.it

17A04623

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Buscopan»

Estratto determina AAM/PPA n. 625 del 12 giugno 2017

Autorizzazione della variazione:

Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale BUSCOPAN;

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale BUSCOPAN, nella forma e confezione sottoelencata:

AIC n. 006979037 - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 6 fiale 1 ml

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Boehringer Ingelheim Italia S.P.A. (codice fiscale 00421210485) con sede legale e domicilio fiscale in via Lorenzini, 8, 20139 - Milano (MI) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A04538

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Locetar»

Estratto determina AAM/PPA n. 626 del 12 giugno 2017

Autorizzazione della variazione:

Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale LOCETAR;

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Locetar», nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 028122012 - «0,25% crema» 1 tubo 20 g

AIC n. 028122036 - «5% smalto medicato per unghie» 1 flacone 2,5 ml con 10 spatole

AIC n. 028122048 - «5% smalto medicato per unghie» 1 flacone da 1,25 ml con 10 spatole

AIC n. 028122051 - «5% smalto medicato per unghie» 1 flacone da 1,25 ml con tappo applicatore

AIC n. 028122063 - «5% smalto medicato per unghie» 1 flacone da 2,5 ml con tappo applicatore

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC:

Galderma Italia S.P.A. (codice fiscale 01539990349) con sede legale e domicilio fiscale in via dell'Annunciata, 21, 20121 - Milano (MI) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A04539

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisomucil tosse sedativo»

Estratto determina AAM/PPA n. 627del 12 giugno 2017

Autorizzazione delle variazioni:

Variazioni di tipo II: C.I.4 Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza, e delle Variazioni di tipo IB: C.I.z) e C.I.3.z), relativamente al medicinale LISOMUCIL TOSSE SEDATIVO;

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto , del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale «Lisomucil tosse sedativo», nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 019396023 - «15 mg/5 ml sciroppo» flacone 100 ml

AIC n. 019396050 - «10 mg pastiglie» 24 pastiglie in blister

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Sanofi S.p.A. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano (MI) Italia

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A04540

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Lefcar», «Carnovis» e «Carnitene».

Estratto determina AAM/PPA n. 628 del 12 giugno 2017

Autorizzazione della variazione:

Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente ai medicinali LEFCAR, CARNOVIS e CARNITENE.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente ai medicinali Lefcar, Carnovis e Carnitene, nelle forme e confezioni autorizzate.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Sigma-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite Spa (codice fiscale 00410650584) con sede legale e domicilio fiscale in viale Shakespeare, 47 - 00144 Roma Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A04541

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluconazolo Hikma».

Estratto determina AAM/PPA n. 629 del 12 giugno2017

Autorizzazione delle variazioni: Variazione di tipo II: C.I.z) Altre variazioni,e delle variazioni di tipo IB: C.I.2 *a)* e C.I.3 *z)* e della variazione di tipo IA: B.II.e.5 *b)*, relativamente al medicinale FLUCONAZOLO HIKMA.

Numeri di procedura:

n. NL/H/1800/001/II/019

n. NL/H/1800/001/IB/017

n. NL/H/1800/001/IB/020

n. NL/H/1800/001/IA/018

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale Fluconazolo Hikma, nelle forme e confezioni:

AIC n. 038048017 - «2mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 50 ml;

AIC n. 038048029 - «2mg/ml soluzione per infusione» 5 flaconi in vetro da 50 ml;

AIC n. 038048043 - «2mg/ml soluzione per infusione» 10 flaconi in vetro da 50 ml;

AIC n. 038048070 - «2mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 100 ml;

AIC n. 038048082 - «2mg/ml soluzione per infusione» 5 flaconi in vetro da 100 ml;

AIC n. 038048106 - «2mg/ml soluzione per infusione» 10 flaconi in vetro da 100 ml;

AIC n. 038048132 - «2mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca pp da 200 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Hikma Farmacêutica (Portugal) S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Terrugem SNT, Estrada Do Rio Da Mo', 8 - 8A - 8B - Fervença, cap 2705-906 - Portogallo (PT).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A04542

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Jext».

Estratto determina AAM/PPA n. 630 del 12 giugno 2017

Autorizzazione delle variazioni: Variazioni di tipo II: C.I.11.b) e C.I.13), relativamente al medicinale JEXT.

Numeri di procedura:

n. SE/H/0908/001-002/II/018;

n. SE/H/0908/001-002/II/019.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale Jext, nelle forme e confezioni:

AIC n. 040585010 - «300 microgrammi soluzione iniettabile» 1 penna preriempita;

AIC n. 040585022 - «150 microgrammi soluzione iniettabile» 1 penna preriempita;

AIC n. 040585034 - «150 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita» 2 penne preriempite;

AIC n. 040585046 - «300 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita» 2 penne preriempite.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC:ALK-ABELLÓ A/S, con sede legale e domicilio fiscale in Hørsholm - Danimarca, Bøge Allé 6-8, CAP DK-2970, Danimarca (DK).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A04543

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato relativo alla proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Monti Iblei».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Monti Iblei» registrata con regolamento (CE) n. 2325/1997 del 24 novembre 1997.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio di tutela dell'olio extravergine d'oliva Monti Iblei con sede presso la C.C.I.A.A. di Ragusa, Piazza della Libertà - 97100 Ragusa, e che il predetto Consorzio è l'unico, soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato, che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Considerato altresì che la proposta di modifica del disciplinare di produzione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 2017 contiene degli errori materiali e che pertanto il disciplinare non risulta corretto.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Siciliana competente per territorio, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere nuovamente alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Monti Iblei» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – PQAI IV, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «MONTI IBLEI».

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Monti Iblei», facoltativamente accompagnata anche da una delle seguenti menzioni geografiche: «Monte Lauro», «Val d'Anapo», «Val Tellaro», «Frigintini», «Gulfi», «Valle dell'Irminio», «Calatino», «Trigona-Pancali», è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

La denominazione di origine protetta «Monti Iblei», facoltativamente accompagnata da una delle menzioni geografiche di cui all'art. 1, deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olive presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti «Tonda Iblea», «Moresca», «Nocellara Etnea», «Verdese», «Biancolilla» e «Zaituna» e loro sinonimi.

Possono inoltre concorrere altre varietà fino ad un massimo del 20%.

Art. 3.

Zona di produzione

1. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 comprende, nell'ambito del territorio amministrativo delle province di Siracusa, Ragusa e Catania, i territori olivati dei sotto elencati comuni atti a conseguire le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione:

Siracusa: Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Ferla, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino, Avola;

Ragusa: Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria;

Catania: Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Militello in Val di Catania, Mineo, S. Michele di Ganzaria, Vizzini, Mirabella Imbaccari, Scordia.

2. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Monte Lauro», comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Buccheri, Buscemi, Cassaro, Ferla.

3. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val d'Anapo», comprende, tutto il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Canicattini Bagni, Floridia, Palazzolo Acreide, Siracusa, Solarino, Sortino e parte del territorio amministrativo del Comune di Noto.

Tale territorio è così delimitato: da una linea che, partendo a nord del punto di incontro fra i territori comunali di Sortino, Ferla e Carlentini, segue in direzione est il confine dei comuni di Carlentini, Melilli e Sortino fino all'intersezione con la SP n. 76 «Diddino-Monte Climiti-Dariazza» dentro il territorio comunale di Siracusa. La linea, dal ponte Diddino, in direzione sud, costeggia la riva destra del fiume Anapo fino alla stradella interpoderale che collega le case Palazzelli, la masseria Frescura con la SS n. 124; attraversa tale strada al Km 112 e, sempre in direzione sud, si collega con la strada interpoderale che unisce la SS n. 124 con la SP n. 14 «Fusco-Canicattini Bagni-Passo Ladro» al Km 9, collegando la masseria Cardinale, attraverso il vallone Cefalino, con la masseria Papeo, Masseria S. Francesco, Benali di sotto, Masseria Perrota e fondo Busacca. Quindi segue dal Km 9 al Km 11 la SP n. 14, dove prosegue sempre in direzione sud sulla SP n. 12 «Floridia-Grotta Perciata-Cassibile» fino alla strada interpoderale che dalle case Nava porta fino al confine con il territorio di Noto; da qui segue ancora in direzione sud, lungo il confine tra i comuni di Noto e Siracusa fino ad intersecare il fiume Cassibile. Da qui prosegue in direzione ovest-nord lungo il confine tra i comuni di Noto e Avola fino alla SP n. 4 «Avola Manchisi» fino alla intersezione con la SS n. 287 dove coincide con la delimitazione della menzione geografica «Val Tellaro» di cui ne segue il limite in direzione nord abbracciando l'intero territorio del Comune

di Palazzolo; prosegue lungo il confine tra i comuni di Palazzolo, Giarratana, Buscemi, Cassaro e Ferla ricongiungendosi a nord al punto dove la delimitazione ha avuto inizio.

4. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei» accompagnata dalla menzione geografica «Val Tellaro», interessa le colline sud-orientali dei Monti Iblei e comprende tutto il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Ispica, Pachino, Avola e parte del territorio amministrativo dei comuni di Rosolini, Noto e Modica.

Tale territorio è così delimitato: da una linea che partendo a sud, sulla SP n. 49 che da Ispica conduce a Pachino, ed esattamente sul ponte di Passo Corrado segue, in direzione est, lungo la stessa SP fino all'incrocio con la SP n. 100 «Burgio-Luparello», da dove prosegue fino alla trazzera «Burgio-Prevuta» e da qui, verso est, lungo la strada consortile «Coste-S. Ippolito» fino ad arrivare alla SP n. 85 «Marzamemi-Chiaramida» che percorre fino alla strada comunale esterna «Pianetti-Serbatoio»; da qui costeggia il perimetro urbano di Pachino sul lato nord-ovest fino alla strada comunale esterna «via Vecchia-Guastalla» fino ad incontrare la SP n. 85 «Marzamemi-Chiaramida» e da qui procede verso est fino all'incrocio con la SP n. 19 «Pachino-Noto» che segue in direzione nord fino il fiume Asinaro che rappresenta il confine amministrativo del Comune di Avola. Segue lungo il confine amministrativo in direzione est fino alla trazzera che costeggia ad est Cozzo Carrube e Casa Mazzone; prosegue lungo la trazzera verso nord in località C.da Risicone fino alla SP n. 15 Avola-Bochino-Noto e segue la stessa fino al cimitero di Avola; da qui prosegue verso nord lungo la strada che costeggia Casa Sanghetello fino alla SP n. 4 Avola-Manghesi e segue la trazzera in direzione est verso Casa Modica e Casa Fosso di Sotto; prosegue lungo trazzera fino al confine del Comune di Avola con quello di Siracusa; segue tale confine verso ovest fino il confine tra il Comune di Avola ed il Comune di Noto. Segue tale confine in direzione ovest fino ad incontrare il punto in cui la perimetrazione Val d'Anapo diverge dal limite comunale di Avola. Da lì segue la perimetrazione della sottozona Val d'Anapo lungo la SP n. 4 fino ad intersecare la SS n. 287 che segue in direzione nord. Percorre la SS n. 287 che collega Noto con Palazzolo Acreide fino all'incrocio della stessa strada con il confine tra i comuni di Noto e Palazzolo Acreide, da dove prosegue in direzione ovest lungo il confine tra il Comune di Palazzolo Acreide e il Comune di Noto fino ad incontrare il fiume Tellaro. Da qui procede in direzione sud lungo il fiume Tellaro fino ad incontrare la SP n. 82 «Prainito-Renna» e percorre la stessa strada fino ad incontrare la SP n. 17 «Favarotta-Ritellini» fino a «Cozza Rose» passa il confine tra le province di Siracusa e Ragusa fino ad arrivare al ponte «Favarotta», da dove continua sulla strada comunale «Commaldo-Superiore» fino al confine tra il Comune di Rosolini ed il Comune di Ispica. Da qui segue il confine tra i comuni di Ispica e Modica fino alla SS n. 115 che segue verso ovest fino alla «Bettola del Capitano», da dove prosegue sulla stessa statale verso sud fino all'incrocio di «Beneventano» e poi al bivio per «Zappulla» e poi sulla SP n. 45 «Bugilfezza-Pozzallo» fino alla strada comunale «Graffetta» fino all'incrocio tra i comuni di Pozzallo e Modica segue lungo lo stesso confine in direzione est e lungo il confine tra il Comune di Pozzallo ed il Comune di Ispica fino ad incrociare la SP n. 46 «Pozzallo-Ispica» che percorre fino all'incrocio con la strada ferrata in contrada «Garzalla» e da qui, lungo la SC n. 40, segue fino alla SC n. 97, fino alla ex SP «Bufali-Marza» che si percorre fino ad incontrare il ponte sul «Fosso Bufali» e da qui, lungo il «Fosso Bufali», si prosegue fino ad incontrare la SP n. 49 «Ispica-Pachino» che si segue in direzione est fino a giungere al confine con la Provincia di Siracusa al «Passo Corrado», punto dal quale la delimitazione ha avuto inizio.

Inoltre, si precisa che l'ampliamento del territorio amministrativo, dei comuni interessati, per questa sottozona, riguarda: il Comune di Noto che infatti sposta la delimitazione della sottozona Val Tellaro a sud in coincidenza dei limiti di confine comunali del Comune di Pachino e ad est fino al demanio della zona litorale; il Comune di Avola che si estende in direzione sud-est fino al confine demaniale ed infine il Comune di Modica che invece estende la delimitazione di questa sottozona in coincidenza del limite comunale del Comune di Pozzallo.

5. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Frigintini», comprende, in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Ragusa, Modica, Rosolini.

Tale territorio è così delimitato: da una linea che partendo a sud sulla SS n. 115, precisamente dalla «Bettola del Capitano» segue, in direzione nord-est tutto il confine ovest della zona «Val Tellaro» fino al limite di provincia tra Ragusa e Siracusa sito in c.da Cozzo Scozzaria. Qui percorre i confini sud dei territori comunali di Giarratana e Monterosso Almo fino ad incrociare i confini dei territori comunali di Monterosso Almo, Chiaramonte Gulfi e Ragusa, da dove continua lungo il confine comunale di Chiaramonte con Ragusa fino ad intersecare la SP n. 8 che segue fino al bivio Maltempo dove prosegue lungo la SP n. 10 fino alla SS n. 115 fino al centro abitato di Ragusa, da dove prosegue sulla SS n. 115 vecchio tracciato, raggiunge ed oltrepassa il centro abitato di Modica per ricongiungersi alla «Bettola del Capitano», punto da dove la delimitazione ha avuto inizio.

6. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Gulfi», comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo, Giarratana.

7. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Valle dell'Irminio», comprende, tutto il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Scicli, Comiso, Vittoria, Acate, Santa Croce Camerina e parte del territorio amministrativo dei comuni di Ragusa, e Modica.

Tale territorio è così delimitato: da una linea, che, partendo a sud dal bivio di c.da Zappulla, raggiunge in direzione sud la SP Modica-Sampieri e prosegue fino al bivio della strada Scicli-Pozzallo, da dove prosegue sulla strada consortile Guarnieri e giunge alla casa cantoniera della strada provinciale Scicli-Sampieri. Prosegue quindi, lungo la stessa consortile fino a raggiungere la provinciale e il passaggio a livello; continua lungo la ferrovia fino al rione Jungi di Scicli dove imbocca la SP Scicli-Donnalucata fino alla SP n. 127 Marina-Donnalucata. Da qui segue fino alla SP n. 119 Scicli-Spinazza che percorre fino alla SP Scicli-S. Croce Camerina. Da S. Croce Camerina imbocca in direzione nord, la SP per Comiso fino al Km 8 dove continua sulla SP per Vittoria che percorre fino all'incrocio con la nuova strada comunale che, attraversando la «Cooperativa Agri Sud», conduce allo stradale Vittoria-Scoglitti; superato l'incrocio prosegue fino allo stradale dell'Alcerito e continua fino allo stradale del Macchione da cui segue le strade interpoderali che congiungono lo stradale del Macchione fino alla SS n. 115 e alla ferrovia, da dove prosegue direzione nord-est fino al limite di provincia con Caltanissetta e in direzione est segue tutto il confine con la Provincia di Catania fino a raggiungere il confine con la zona «Gulfi» che percorre fino ad incontrare il confine ovest della zona «Frigintini»; segue in direzione sud tutto questo confine fino a ricongiungersi al bivio per Zappulla sulla provinciale Modica-Pozzallo, punto dal quale la delimitazione ha avuto inizio.

Inoltre, si precisa che l'ampliamento del territorio amministrativo, dei comuni interessati, per questa sottozona, riguarda: il Comune di Ragusa che infatti sposta la delimitazione della sottozona Valle Dell'Irminio a sud fino al demanio, costeggiando i confini amministrativi dei comuni di Vittoria, S. Croce e Scicli; e il Comune di Modica che invece estende la delimitazione, verso sud fino al demanio, in coincidenza con i limiti di confine dei comuni di Pozzallo e Scicli.

8. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Calatino»

comprende, tutto il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mineo, Vizzini, S. Michele di Ganzaria, Mazzarrone, Mirabella Imbaccari.

9. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Trigona-Pancali», comprende, tutto il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Francofonte, Lentini, Melilli, Militello in Val di Catania, Scordia e Carlentini.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ciascuna di esse il prodotto in entrata e in uscita. La tracciabilità del prodotto è garantita attraverso l'iscrizione delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, dei produttori, dei frantoiani e dei confezionatori in appositi elenchi, gestiti da un'unica struttura di controllo, e dalla tenuta di registri di produzione e condizionamento. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate alla struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Caratteristiche di coltivazione

1. Le condizioni ambientali e di coltura delle piante di olivo destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.

2. Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura delle piante di olivo e le tecniche colturali devono essere quelli tradizionalmente usati o contemplati nella buona pratica agricola e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.

3. La difesa fitosanitaria degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 deve essere effettuata secondo le modalità definite nei disciplinari di difesa integrata della Regione Siciliana.

4. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», è ottenuto da olive sane, raccolte a partire dal viraggio del colore verde da opaco a lucido tendente al giallo.

5. La raccolta delle olive deve essere effettuata direttamente dall'albero a mano o con mezzi meccanici.

6. Il trasporto delle olive in frantoio deve essere effettuato con l'ausilio di contenitori idonei e forati, per evitare surriscaldamenti e fermentazioni. È vietato l'uso di sacchi o contenitori chiusi.

7. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 non può superare Kg 15.000 per ettaro. Se l'uliveto è in consociazione, la produzione massima non potrà superare Kg 120 per pianta. In tutti i casi, i superiori limiti massimi, non devono modificare le specifiche caratteristiche qualitative descritte al successivo art. 6.

Art. 6.

Modalità di oleificazione

1. Le operazioni di oleificazione delle olive per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», eventualmente accompagnata dalle relative menzioni geografiche, devono essere effettuate entro i confini dell'intero territorio delimitato di cui all'art. 3, comma 1.

2. Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate, presso strutture con impianti di estrazione sia a ciclo continuo che a pressione, entro e non oltre i due giorni successivi alla raccolta.

3. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi fisico-meccanici, in impianti a ciclo continuo e a pressione, atti a produrre oli che rispettino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto e della varietà di provenienza.

Art. 7.

Caratteristiche al consumo

1. All'atto del confezionamento l'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei» eventualmente accompagnata dalla menzione geografica, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Valutazione chimica

Acidità (espressa in acido oleico): max 0,5%;

Numero di perossidi max: ≤ 12 Meq02/Kg;

K232 ≤ 2,5;

K270 ≤ 0,22;

Polifenoli totali ≥120 ppm;

Delta-K ≤ 0,01.

Valutazione Organolettica (Metodo COI)

Intervallo di mediana min. max.

Fruttato di oliva maturo > 2 , ≤ 6;

Fruttato di oliva verde > 2 , ≤ 8;

Erba e/o Pomodoro e/o carciofo > 2 , ≤ 8;

Amaro > 2 , ≤ 6;

Piccante > 2 , ≤ 8;

La mediana dei difetti deve essere = 0.

Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.

Art. 8.

Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore».

2. È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché, non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3. L'uso di nomi di aziende, tenute, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione, è consentito solo se il prodotto, è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda.

4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei» devono avvenire nell'ambito della zona indicata al punto 1 dell'art. 3.

5. Oltre alle menzioni geografiche aggiuntive di cui all'art. 1, è consentita l'indicazione in etichetta delle varietà utilizzate per l'ottenimento dell'olio a denominazione di origine protetta «Monti Iblei» di cui all'art. 2 purché si certifichi la corrispondenza varietale. È altresì consentita l'indicazione monovarietale seguita dal nome della cultivar utilizzata purché anche in questo caso la corrispondenza varietale sia certificata.

Le menzioni geografiche aggiuntive, l'indicazione delle varietà utilizzate o l'indicazione monovarietale devono essere riportate in etichetta con dimensione non superiore a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine protetta «Monti Iblei».

6. Il nome della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni, che compaiono su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.

7. L'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti di capacita non superiore a litri 5 in vetro, in banda stagnata o in contenitori idonei alla conservazione dell'olio.

8. È obbligatorio indicare in etichetta, oltre alle indicazioni obbligatorie, il numero di lotto dell'olio e l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

Art. 9.

Legame con l'ambiente

L'olivicoltura presenta un comparto produttivo molto importante della zona.

La varietà più importante è la Tonda Iblea o Cetrala o Prunara o Abbunata o Tunna, che è tipica della zona geografica indicata (mediamente resistente agli agenti patogeni e perfettamente adatta ai suoli dell'altopiano calcareo dei Monti Iblei) e viene utilizzato anche come oliva da mensa. Sono altresì utilizzate altre varietà locali: «Moresca», «Nocellara Etnea».

Accanto agli oliveti costituiti da piante secolari si sono sviluppati negli ultimi tempi nuovi impianti con altre varietà che ricalcano la forma dei predecessori con allevamento a globo per proteggerli dai venti dominanti. Gli oli prodotti in questa zona hanno sempre avuto una lunga tradizione negli usi dei consumatori sia locali che nazionali.

Essi devono essere situati nelle vallate che si alternano con l'altopiano dei Monti Iblei, il cui terreno deriva dalla silice, con delle vene di vulcanite.

Occorre considerare che il massiccio dei Monti Iblei determina una variazione termica particolare fra giorno e notte, che è particolarmente importante per evidenziare le caratteristiche specifiche delle produzioni agricole.

Bisogna considerare che la Sicilia, isola di antiche tradizioni risalenti agli insediamenti greco - romani, ha rinforzato nel tempo gli usi caratteristici della Magna Grecia. Questo elemento culturale determinante, applicato anche ad una difficoltà secolare di comunicazione, ha mantenuto invariate le peculiarità di ciascun insediamento urbano, cristallizzando ciascun nucleo organizzato dalla popolazione in tale zona geografica ben precisa. Pur in un contesto climatico territoriale di sostanziale omogeneità, non è quindi possibile negligere la presenza di tradizioni che il tempo e la storia ci hanno trasmesso.

Per tali ragioni, la denominazione di origine protetta «Monti Iblei» include nella propria area territoriale l'identificazione di territori corrispondenti ai predetti stanziamenti umani che li hanno carattterizzati nel tempo.

Questi sono «Monti Iblei Monte Lauro», «Monti Iblei Val d'Anapo», «Monti Iblei Val Tellaro», «Monti Iblei Friginitini», «Monti Iblei Gulfi», «Monti Iblei Valle dell'Irminio», «Monti Iblei Calatino», «Monti Iblei Trigona Pancali» che include anche il Comune di Militello in Val di Catania. Anche il semplice elenco delle menzioni geografiche aggiuntive predette, evidenzia in modo inequivocabile l'esistenza di tradizioni umane legate alle diverse vallate che fanno parte del Massiccio dei Monti Iblei. Vallate che pur vicine a livello territoriale, hanno mantenuto la loro forte individualità di azioni e caratterizzazioni umane. Negligere tale situazione significherebbe alterare sostanzialmente il significato profondo delle tradizioni culturali e umane. Tuttavia a livello organolettico, gli oli delle predette vallate presentano delle differenze minime che solo gli esperti degustatori possono percepire.

Art. 10.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto dalla struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dai regolamenti comunitari vigenti.

L'organismo di controllo prescelto è Agroqualità, V.le Cesare Pavese, 305- 00144 Roma e-mail:agroqualita@agroqualita.it; telefono: 06-54228675; fax: 06-54228692.

17A04344

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Fider s.r.l. Istituto fiduciario e di revisione», in Milano.

Con D.D. 21 giugno 2017, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione rilasciata con decreto interministeriale 7 luglio 1971, modificato in data 11 novembre 1983, alla società «Fider S.r.l. Istituto fiduciario e di revisione», con sede legale Milano (MI), C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese 01168210159, è dichiarata decaduta d'ufficio, a seguito di fusione mediante incorporazione in altra società e di cancellazione dal registro delle imprese di Brescia.

17A04624

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-157) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.